

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUSTINELLI, MAFFIOLETTI, VETERE,  
VISCONTI, LOTTI, SENESI, TORNATI e CASCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1988

Modifiche ed integrazioni della legge 27 ottobre 1958, n. 956, recante norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, riguardante lo smaltimento dei rifiuti

ONOREVOLI SENATORI. - Ormai da lungo tempo è possibile constatare nelle strade, nelle piazze e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, specie nelle grandi città, nonché in zone soggette ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni (recante norme a protezione delle bellezze naturali), la presenza di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi - o loro relitti - abbandonati per cessazione della circolazione.

Il sussistere di tali situazioni costituisce un incentivo - anche a causa dell'inerzia o dell'impossibilità a provvedere alla loro rimozione da parte dei pubblici servizi all'uopo preposti - al nascere di discariche, intorno a detti nuclei, di altri tipi di rifiuti.

Ciò comporta l'ovvia conseguenza dell'in-

sorgere di danni per la salute pubblica, per l'ambiente - ivi comprese le zone sottoposte ai vincoli di cui sopra - ed, in molti casi, alla stessa circolazione stradale.

Tale stato di cose non sembra più tollerabile, nè sembrano più differibili i provvedimenti da prendere, anche in considerazione delle reazioni che da più parti al riguardo, vengono manifestate; per cui si pone, anche sul piano legislativo, l'esigenza di un intervento che valga a far cessare almeno una delle cause di quanto prospettato.

Per tale fine appare idoneo provvedere:

a) alla modificazione ed integrazione dell'attuale testo dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, e, conseguentemente, del correlato

articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale), incidendo quindi all'interno del complesso normativo vigente in materia, senza alterarne il sistema con la previsione di una norma separata dal contesto in parola.

Le variazioni alla norma in argomento sono volte a sancire principalmente l'obbligo a carico dei proprietari di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi da demolire, oltre quanto previsto dal richiamato articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 956 del 1958 ai fini della cessazione dalla circolazione, di un'ulteriore documentazione attestativa dell'avvenuto conferimento ad uno dei centri di raccolta previsti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Nello stesso articolo del presente disegno di legge viene stabilito un sistema sanzionatorio, con la previsione di due norme volte a rendere più efficace la disciplina di cui sopra.

Per ragioni di tecnica giuridica si appalesa più opportuno, piuttosto che procedere a modificazioni e integrazioni per parti di commi o con l'introduzione di nuovi commi, di provvedere, più adeguatamente, mediante la modificazione dell'intero articolo 61 innanzi citato nel testo completo del nuovo articolo che segue nel disegno di legge;

b) alla modificazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, attraverso l'introduzione integrativa in esso di sette nuovi commi, con l'evidente finalità, anche in questo caso, di rendere più efficace la normativa ivi recata, specie per quanto concerne l'eliminazione

delle situazioni sin qui formatesi a seguito dell'abbandono nei luoghi sopra citati di mezzi da demolire.

A tale scopo la nuova normativa prevede l'attribuzione ai comuni dei compiti di rimozione, trasporto e consegna ai menzionati centri di raccolta dei mezzi abbandonati finora, previa effettuazione di un censimento generale delle situazioni medesime.

Ovviamente i compiti di cui sopra avranno carattere di temporaneità e transitorietà, in quanto le lamentate situazioni di abbandono di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, non dovrebbero più verificarsi - salvo casi del tutto particolari e comunque patologici - a seguito dell'introduzione, come previsto dal punto a), dell'obbligo per gli interessati di produrre al competente ufficio, nel caso di demolizione, l'attestazione dell'avvenuto conferimento dei mezzi ad uno dei centri di raccolta di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

In relazione a quanto sopra specificato il disegno di legge si compone di due articoli:

L'articolo 1 riguarda le modifiche e integrazioni dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956;

L'articolo 2 concerne le modificazioni dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

L'approvazione del presente disegno di legge - che si raccomanda vivamente agli onorevoli senatori - consentirebbe di risolvere, almeno sul piano legislativo, la questione sopra illustrata.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - *(Cessazione della circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)*. -  
1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, l'intestatario della carta di circolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio deve comunicarne, entro dieci giorni, all'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico, la distruzione o, nel caso di demolizione, il conferimento ad un centro di raccolta di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, o la definitiva esportazione all'estero, restituendo la carta di circolazione e la targa.

2. Nel caso di conferimento dell'autoveicolo, motoveicolo o rimorchio destinato alla demolizione, ad uno dei centri di raccolta previsti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere allegata una formale attestazione di detto conferimento.

3. L'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, ne dà immediata notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile, al quale trasmette la carta di circolazione, la targa e la documentazione di cui al comma 2.

4. Detto ufficio dà inoltre immediata comunicazione al centro di raccolta, al quale è stato conferito l'autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, dell'avvenuta radiazione del mezzo dal pubblico registro automobilistico, per i fini previsti dal comma settimo dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

5. Salvo quanto previsto dalle leggi penali nel caso che il fatto costituisca reato, si applica:

a) la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire cinquecentomila per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2;

b) la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a due milioni nel caso di rilascio o utilizzazione di attestazioni non veritiere circa il conferimento di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi ai centri di raccolta di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915».

## Art. 2.

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I comuni provvedono, anche mediante convenzione con ditte private, iscritte regolarmente nei pubblici albi, alla rimozione, al trasporto ed alla consegna nei centri di raccolta di cui al primo comma dei veicoli a motore, rimorchi e simili abbandonati, privi di targa, di cui non sia possibile individuare il proprietario.

Nel caso di identificazione dell'intestatario del mezzo abbandonato, le spese di rimozione e di trasporto sono poste a suo carico e debbono essere corrisposte al comune entro trenta giorni decorrenti dalla relativa richiesta.

Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporta la sanzione amministrativa di lire centomila, da corrispondersi unitamente all'ammontare delle predette spese.

Alle ditte private indicate nel nono comma sono dovuti i compensi per la rimozione ed il trasporto nelle misure fissate dal comune, sentita la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provinciale.

Nel caso in cui i centri di raccolta siano gestiti da soggetti diversi dai comuni, il prezzo del mezzo abbandonato indicato al sesto comma viene corrisposto al comune che, nell'ipotesi di cui al decimo comma, provvede a sottrarlo dalle spese poste a carico dell'intestatario.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono al

censimento dei mezzi abbandonati ed al loro conferimento nei centri di raccolta previsti dal primo comma.

Per le operazioni di censimento i comuni possono avvalersi del personale di uffici e organismi statali e di altri enti locali, individuato con provvedimento immediatamente esecutivo, previa convenzione, ove occorra, con l'ufficio, organismo o ente di appartenenza».